

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

17 LUG. 2001

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

=====

17 LUG. 2001

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - GARGANO - SAPONARO - VERZASCHI -

DELIBERAZIONE N° 1013

OGGETTO: Attuazione dell'art.17 L.R. 10 maggio 2001 n.10. Approvazione del piano quinquennale di interventi finalizzato, per l'anno 2001, alla concessione di aiuti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al D.Lgs.81/2000 e, limitatamente alle zone obiettivo 2 alle categorie di cui alla legge 29 dicembre 1990, n.407 ed alla Legge 23 luglio 91, n.223.



1013 17 LUG. 2001

OGGETTO: Attuazione dell'art.17 L.R. 10 maggio 2001 n.10. Approvazione del piano quinquennale di interventi finalizzato, per l'anno 2001, alla concessione di aiuti ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui al D.Lgs.81/2000 e, limitatamente alle zone obiettivo 2 alle categorie di cui alla legge 29 dicembre 1990, n.407 ed alla Legge 23 luglio 91, n.223.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Scuola Formazione e Lavoro ;

VISTA la L.R.n.6/99, art.19;

VISTA la L.15/05/97 n.127,art.17, commi 31 e 32;

VISTO l'art.17, comma 1, della L.R. 10 maggio 2001 n.10 il quale prevede che la regione Lazio al fine di dare attuazione al P.O.R. Regionale Obiettivo 3, promuove misure di politiche attive del lavoro finalizzate all'occupazione o al reimpiego di soggetti inoccupati o disoccupati, attraverso l'approvazione di un apposito piano quinquennale e da approvarsi con Delibera di Giunta Regionale entro 30 giorni dal 20 maggio 2001;

VISTO il summenzionato art.17, comma 1, della L.R. 10 maggio 2001 n.10 il quale prevede che Destinatari di tali misure sono i lavoratori appartenenti alle sottoelencate categorie:

1. Lavoratori impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.Lgs. 81/2000;
2. Disoccupati di lunga durata di cui alla Legge 29/12/1990 n.407 (esclusivamente per le zone Obiettivo 2);
3. Lavoratori cassaintegrati e in mobilità di cui alla Legge 23/07/1991 n.223 (esclusivamente per le zone Obiettivo 2);

VISTO il comma 2, dell'art.17 della L.R. 10 maggio 2001 n.10, il quale dispone che per le finalità di cui al sopracitato comma 1 l'Amministrazione Regionale è autorizzata, secondo le modalità definite nel protocollo d'intesa sottoscritto con l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) e nel programma quinquennale di cui al comma 1 richiamato nel protocollo stesso, ad erogare contributi finalizzati allo sgravio degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro pubblici e privati, per un periodo massimo di 3 anni (tre anni);


VISTO il comma 3, dell'art.17 della L.R. 10 maggio 2001 n.10, il quale dispone che per l'anno 2001 è data priorità alle domande di sgravio relative ad assunzioni di soggetti appartenenti alla categoria dei lavori socialmente utili;

ATTESO che le agevolazioni di cui all'art.17 della L.R. 10 maggio 2001 n.10 sono, per quanto attiene alla categoria dei Lavoratori Socialmente Utili, aggiuntive a quelle previste a livello nazionale dall'art.7, comma 1, del D.Lgs.81/2000 e dall'art.78, comma 6, della Legge 388/2001;

ATTESA la necessità di agevolare la graduale riduzione del "bacino storico" delle attività socialmente utili dei lavoratori impiegati nell'ambito del territorio della Regione Lazio per l'anno 2001;

ATTESA la necessità di predisporre un piano pluriennale delle politiche per il lavoro che preveda tra l'altro la realizzazione di un piano di stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente utili che trovi realizzazione⁽¹⁾ anche attraverso i seguenti percorsi occupazionali:

1. Esternalizzazione di opere e servizi, in tutte le forme previste, da parte dei soggetti promotori dei progetti di Lavori Socialmente Utili;
2. Realizzazione di iniziative occupazionali, anche attraverso processi formativi, di orientamento e di ricollocazione, eventualmente integrate con quelle previste dai patti territoriali e dai contratti d'area, finalizzate all'istaurazione di rapporti di lavoro dipendente a tempo pieno o parziale indeterminato, alla creazione di lavoro autonomo, anche in forma associata ed alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di apprendistato;
3. applicazione delle riserve obbligatorie a favore dei Lavoratori Socialmente Utili per le assunzioni presso gli Enti Pubblici, ai sensi della vigente normativa in materia ed in particolare ai sensi dell'art.78 della L.n.388/2000, nonché dell'eventuale riserva per le assunzioni degli stessi lavoratori presso le imprese commissionare di lavori pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'art.8 del decreto ministeriale 21 maggio 1998 e dell'art.6, comma 4, del D.Lgs.81/2000;



(1) sollec: "di progetti di stabilizzazione dei lavoratori previsti dallo art. 17 dello stesso L.R. n.10/2001" -

2013 17 LUG. 2001

RITENUTO OPPORTUNO, in attesa della predisposizione del predetto piano per il quale sono già in corso presso l'A.L.L. i necessari lavori, definire gli incentivi previsti nel citato art.17 della L.R.10/2001 relativamente al solo anno 2001;

VISTO il comma 5, dell'art.17 della L.R. 10 maggio 2001 n.10 il quale valuta in complessive lire 22.000.000.000 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.17 medesimo così suddivisi:

- Lire 6.000.000.000 per l'anno 2001
- Lire 7.000.000.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003;

VISTO il comma 6, dell'art.17 della L.R. 10 maggio 2001 n.10 il quale prevede di riservare per l'anno 2001, nell'ambito degli stanziamenti dei capitoli di bilancio regionale n.28950, n.28951 e n.28952, l'importo di lire 6 miliardi;

VISTO il comma 8, dell'art.17 della L.R. 10 maggio 2001 n.10 il quale prevede che la Regione concorre alle spese sostenute dai comuni al di sotto dei 5 mila abitanti che realizzano attività di pubblico interesse, stabilizzando lavoratori socialmente utili, nei termini e con le modalità stabilite dal piano di cui al comma 1;

VISTO il comma 9, dell'art.17 della L.R. 10 maggio 2001 n.10 il quale prevede che per le finalità di cui al comma 8 è istituito il capitolo numero 24154, con lo stanziamento di lire 1 miliardo per l'anno 2001;

All'unanimità:

DELIBERA

1. Per quanto espresso in premessa, le risorse di cui all'art.17 della L.R.10/2001, relativamente all'anno 2001, vengono così ripartite:
 - Almeno l'80% dello stanziamento a favore della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'art.2, comma 1, del D.Lgs.81/2000;
 - Fino al 10% dello stanziamento a favore della stabilizzazione occupazionale dei disoccupati di lunga durata di cui alla Legge 29/12/1990 n.407 (esclusivamente per le zone Obiettivo 2);
 - Fino al 10% dello stanziamento a favore della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori cassaintegrati e in mobilità di cui alla Legge 23/07/1991 n.223 (esclusivamente per le zone Obiettivo 2).
2. Di adottare le sottoelencate misure, ai sensi dell'art.17, comma 8, della L.R.10/2001, al fine di attuare il concorso della Regione alle spese sostenute dai comuni al di sotto dei 5 mila abitanti, che realizzino attività di pubblico interesse stabilizzando Lavoratori Socialmente Utili:
 - Misura a): ai comuni che hanno meno di 2000 abitanti verrà corrisposto un contributo fino a 5 milioni di lire;
 - Misura b): ai comuni che hanno tra i 2000 ed i 5000 abitanti verrà corrisposto un contributo fino a 3 milioni di lire.Tale ripartizione verrà effettuata sulla base delle richieste presentate dai comuni medesimi ed il contributo verrà, ove i fondi disponibili non consentissero l'erogazione delle misure complete, proporzionalmente ridotto.
3. Di pubblicare la presente Deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Tale pubblicazione assume valore giuridico di formale notificazione del suo contenuto agli interessati, che potranno esperire avverso il medesimo i gravami di legge/ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. e di pubblicizzarla sul sito Internet: www.sirio.regione.lazio.it, al fine di darne la massima diffusione.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32, della Legge n.127/97.

BC/AF/AN/AR
DEI PIANI QUINQUENNALI

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE